

ALLEGATO
all'atto n. 124
della raccolta

S T A T U T O

della Associazione

"VIVERE A BORGO SANSEPOLCRO PRO-LOCO"

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1

Viene costituita una Associazione denominata "Vivere a Borgo Sansepolcro Pro-Loco", con sede in Sansepolcro (AR), Via Santa Croce n. 3.

Articolo 2

Gli scopi principali che l'Associazione si propone sono:

- a) riunire intorno a sè tutti coloro Enti, Associazioni, operatori economici, professionisti, uomini di cultura, privati cittadini che hanno interesse allo sviluppo del territorio;
- b) contribuire ad organizzare turisticamente il territorio;
- c) tutelare e valorizzare con assidua propaganda tutte le bellezze naturali, artistiche, monumentali del luogo e della zona e farle meglio conoscere ed apprezzare;
- d) promuovere e facilitare il movimento turistico, rendendo il soggiorno quanto più possibile piacevole, incoraggiando ed appoggiando il miglioramento dei servizi pubblici;
- e) promuovere il miglioramento dell'attrezzatura alberghiera e dei centri di ritrovo degli ospiti; esercitare la vigilanza affinchè questi rispondano agli scopi;
- f) promuovere festeggiamenti, gare, fiere, convegni, spettacoli pubblici, visite guidate alla città di Sansepolcro e din-

torni:

g) sollecitare l'efficienza dei servizi locali interessanti il turismo e proporre le opportune modificazioni alle competenti autorità;

h) sollecitare l'istituzione di uffici di informazione turistica;

i) promuovere intese con le Pro-Loce e con le amministrazioni contermini al fine della promozione di iniziative turistiche a carattere comprensoriale;

l) promuovere dibattiti e consultazioni sugli aspetti più rilevanti della vita cittadina;

m) organizzare la raccolta di scritti e l'eventuale pubblicazione di saggi, monografie, tesi di laurea ecc... di interesse e di argomento locale;

n) proporre all'attenzione delle Associazioni di categoria, degli Enti locali e della Regione Toscana iniziative mirate allo sviluppo di tutti i settori dell'economia;

o) assumere o proporre iniziative tendenti al recupero del Centro Storico e alla sua valorizzazione;

p) sollecitare le istituzioni, le aziende, i Ministeri competenti al miglioramento della rete stradale, al ripristino dei collegamenti ferroviari e alla realizzazione delle grandi infrastrutture;

q) cooperare alla realizzazione di zone verdi e di parchi, alla sistemazione decorosa del letto e degli argini del fiume Tevere e dei suoi affluenti;

r) concorrere a diffondere tra le giovani generazioni, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche, la conoscenza della storia, delle tradizioni e della cultura locale ed a creare l'opportuna sensibilità per la tutela del patrimonio artistico e paesaggistico;

s) concorrere a far conoscere attraverso i mezzi d'informazione ed altri mezzi pubblicitari il patrimonio storico, folkloristico, culturale, artistico e l'aspetto paesaggistico della città' di Sansepolcro e della Valtiberina;

t) organizzare escursioni e gite finalizzate alla conoscenza della nostra terra e dei territori contermini;

u) organizzare mostre, conferenze, gite ed escursioni per elevare il livello culturale della nostra popolazione;

v) promuovere tutti gli scopi e gli effetti eventuali indicati dalla legge regionale n. 72 del 2.11.1989.

Articolo 3

La Pro-Loco svolge la sua opera nel territorio del Comune di Sansepolcro e nelle zone contermini, avuto riguardo alla sfera di azione delle Pro-Loco confinanti.

Articolo 4

L'Associazione "Vivere a Borgo Sansepolcro Pro-Loco" è apolitica ed è aperta a tutti, senza distinzioni di razza, lingua, ideologia o religione.

DEI PROVENTI

Articolo 5

I proventi con i quali la Pro-Loce provvede alla propria attività sono:

- 1) le quote dei soci;
- 2) i contributi di Enti Pubblici, Associazioni e privati;
- 3) le eventuali donazioni;
- 4) i proventi di gestione di iniziative permanenti o occasionali;
- 5) finanziamenti in genere da contrarre con soci o banche.

DEI SOCI

Articolo 6

I soci si distinguono in sostenitori, ordinari annuali e soci giovani (inferiori a venti anni).

Le quote per le tre categorie anzidette saranno stabilite di volta in volta dall'assemblea ordinaria. Per i soci giovani sarà previsto un contributo preferenziale.

I soci che non presentino le dimissioni per iscritto entro il 15 dicembre di ogni anno sono tenuti al versamento delle quote sociali anche per l'anno seguente.

I soci hanno diritto:

- 1) alle pubblicazioni della Associazione;
- 2) a frequentare i locali della Associazione;
- 3) a partecipare all'assemblea per la relazione finale, presentando eventuali proposte per la discussione e partecipare all'elezione dei dirigenti.

Articolo 7

La qualità di socio si perde per dimissioni, per rinuncia tempestiva, per esclusione, per morosità o per indegnità morale.

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 8

Sono organi della Associazione;

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisore dei Conti.

Articolo 9

L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente.


Procede alla nomina del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Delibera sul rendiconto finanziario dell'anno precedente, sul preventivo di spesa per l'anno in corso e sulla misura dei contributi dovuti dai soci in conformità dell'articolo 6.

Delibera sull'indirizzo generale delle attività dell'Associazione e sulle eventuali modifiche del presente statuto. A quest'ultimo fine occorre una maggioranza di almeno la metà dei soci più uno in regola con i contributi.

Articolo 10

Hanno diritto di intervenire alle riunioni dell'assemblea, anche per mezzo di legale rappresentante o di persona munita



di delega, i soci in regola col pagamento dei contributi.

Nessuno potrà essere portatore di più di tre deleghe.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti complessivi. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti rappresentati, l'assemblea è valida. L'assemblea può riunirsi in seconda convocazione anche nello stesso giorno, trascorsa un'ora da quella fissata, per la prima convocazione, quando ciò sia stabilito nell'avviso di convocazione. La convocazione dell'assemblea è fatta dal Presidente mediante avviso affisso alla bacheca o alla porta della sede dell'associazione cinque giorni prima della riunione.

L'assemblea è convocata anche su istanza scritta al Collegio dei revisori dei conti da parte di un terzo dei soci.

Articolo 11

L'assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci intervenuti; per le modifiche allo statuto sociale è necessaria la maggioranza prevista dall'ultimo comma dell'articolo 9.

Articolo 12

Il Consiglio delibera riguardo:

a) la formazione del bilancio di previsione e del relativo programma di attività da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

3. I Revisori dei conti sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
4. I Revisori dei conti durano in carica tre anni ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

[indice](#)

Art. 13 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti, a votazione segreta, dall'Assemblea dei Soci.
2. I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i soci.
3. Il Collegio dei Probiviri può segnalare controversie che non è in grado di decidere al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale U.N.P.L.I., ai sensi delle norme dello Statuto Regionale U.N.P.L.I.
4. I Probiviri durano in carica tre anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.



[indice](#)

Art. 14 - IL PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco xxxxx.
2. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti. [indice](#)



Art. 15 - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. Il Comitato Regionale U.N.P.L.I. può decidere il commissariamento di una Pro Loco:
 - a. su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci membri del Consiglio Direttivo;
 - b. su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci;
 - c. in caso di inattività del Consiglio Direttivo;
 - d. in caso di irregolarità nella gestione della Pro Loco;
 - e. negli altri casi previsti dallo Statuto Regionale dell'U.N.P.L.I.
2. Il Commissario Straordinario viene nominato dal Comitato Regionale U.N.P.L.I. e deve entro sei mesi indire l'Assemblea per la rielezione del Consiglio Direttivo.



[indice](#)

Art. 16 - ENTRATE E SPESE

1. Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
 - a. quote e contributi dei Soci;
 - b. eredità, donazioni e legati;
 - c. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - d. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche



b) controllare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

c) vigilare sul generale andamento della gestione sociale;

d) rappresentare l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Nel suo ufficio il Presidente è coadiuvato dal Vice Presidente e dal Segretario ai quali possono essere affidati tutti quegli atti di ordinaria amministrazione concernenti la gestione dell'Associazione.

Articolo 15

Il Segretario assiste, inoltre, il Consiglio e l'Assemblea, redige il verbale delle relative riunioni e, quando a ciò sia autorizzato dal medesimo, provvede a tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 16

Il cassiere provvede ai pagamenti, alle riscossioni e alla tenuta dei libri contabili.

Articolo 17

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri.

Vigila sulla gestione economica e sulla legalità dell'Associazione e riferisce all'assemblea sul rendiconto della gestione finanziaria. I Revisori accertano, almeno due volte l'anno, la consistenza di cassa. Il Collegio può, inoltre, sostituirsi

|| 1/1

|| 1/1

all'Organo Amministrativo nell'ipotesi di irregolarità rilevate
nella gestione dell'Associazione.

Articolo 18

Per quanto non espressamente indicato nel presente statuto
valgono le norme del titolo secondo del Codice Civile e della
legge regionale n. 72 del 2.11.1989.

F.to: Franco Polcri, Carmelo Gambacorta Notaio.

Carmelo Gambacorta

quattro

uso fiscale

19 GIUGNO 1992

[Handwritten signature]

